



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

ORDINANZA

Il Giudice Dott.ssa Sabrina Carbini,

a scioglimento della riserva del 22.04.2026;

rilevato che parte ricorrente con ricorso ex art. 700 c.p.c. richiedeva che venisse ordinato alla **CP_1** di riattivare/sbloccare l'utenza cloud allo stesso intestata ed operare la migrazione dati dalla società **Controparte_2** a tale nuova utenza al fine di assicurare continuità operativa alla propria attività professionale. In particolare, il Dott. **Tes_1** – commercialista - deduceva di aver aderito, in data 21.03.2025, ad una offerta cloud per elaborazione paghe formulata da **CP_1** [...] con accordo che tale offerta avesse decorrenza dall'1.01.2026, ovvero a seguito della cessazione delle licenze, fissata per il 31.12.2025, intestate alla società **Controparte_2** (di cui lo stesso era socio e legale rappresentante); il ricorrente deduceva, dunque, che, nonostante tali accordi, la **CP_1** emetteva fatture relative al 2025, fatture che il **Tes_1** non pagava e che, invero, contestava in considerazione degli accordi sulla decorrenza della sopra menzionata offerta e della circostanza che tali servizi non potevano essere utilizzati prima della migrazione dei dati dalla società alla nuova utenza individuale. Deduceva, inoltre, che, a seguito di numerosi solleciti della **CP_1** e contestazioni del **Tes_1** la **CP_1** in data 15.02.2026 preannunciava l'avvio del blocco dei servizi e dell'assistenza, effettivamente poi avvenuto. Deduceva, dunque, che il blocco dell'utenza individuale, visto l'approssimarsi dell'esaurimento della finestra temporale di utilizzo dell'utenza intestata alla società – ormai dismessa, concessa per la migrazione dei dati alla nuova utenza, impedisce l'operatività del software e/o l'accesso agli archivi essenziali per la propria attività lavorativa;

rilevato che si costituiva **CP_1** chiedendo che venisse dichiarata, in via preliminare, l'incompetenza di questo ufficio in favore della Camera Arbitrale di Milano e, nel merito, il rigetto del ricorso. Deduceva, in particolare, che nell'offerta sottoscritta in data 21.03.2025 non vi era alcun cenno circa la decorrenza dell'operatività della stessa dall'1.01.2026 e che, invero, come modalità di

pagamento era prevista la fatturazione alla sottoscrizione dell'offerta medesima, evidenziando che le licenze di cui all'offerta fossero già attive dal 25.03.2025. Deduceva, inoltre, l'insussistenza del *periculum in mora*, non solo in quanto il pregiudizio lamentato è diretta conseguenza dell'inerzia dello stesso ricorrente (che non domandava una modifica del contratto e che rifiutava la migrazione dei dati nel 2025), ma che lo stesso sarebbe evitabile mediante il pagamento delle fatture emesse;

ritenuto, preliminarmente, di disattendere l'eccezione di incompetenza, sollevata dalla resistente, di codesto Tribunale in favore della Camera arbitrale di Milano. Sul punto, si evidenzia che la previsione di cui all'art. 23.2 delle condizioni generali del contratto (versate in atti al doc. 29 da parte ricorrente) con cui si prevede che “*qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto*” dovrà essere devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, non attribuisce specificatamente alcuna competenza ex art. 818 c.p.c. al collegio arbitrale, mancando una inequivoca espressione con cui venga attribuito allo stesso, in via esclusiva, il potere di concedere misure cautelari (contrariamente a quanto, invece, viene esplicitamente previsto, dal medesimo articolo, in relazione alle materie escluse da tale devoluzione). Agli atti, non risulta, inoltre, che le parti abbiano stipulato un atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale con cui attribuire in modo esplicito agli arbitri (o all'arbitro d'urgenza) la competenza cautelare esclusiva.

In ogni caso, trova comunque applicazione quanto disposto dall'art. 818, comma 2, c.p.c. che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza ad emettere provvedimenti cautelari ove al momento della proposizione della domanda non fosse stato accettato l'arbitro unico o non si fosse ancora costituito il collegio arbitrale, come, in base a quanto dedotto in causa, nel caso di specie;

ritenuto, nel merito, di respingere il ricorso in mancanza del necessario *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

rilevato, che nell'offerta cloud n. 29923-25, sottoscritta dal *Tes_1* in data 21.03.2025, non vi è alcun esplicito riferimento ad una specifica decorrenza per l'attivazione dei servizi ivi previsti né, agli atti, vi sono integrazioni all'offerta citata;

rilevato, inoltre, che la comunicazione del 29.10.2024 (doc. 4 ricorrente) con cui *Tes_1* richiedeva un'offerta “*per pacchetto software gestione sole paghe su partita iva individuale*” non reca alcun riferimento temporale rispetto all'attivazione di tale servizio ovvero rispetto al recesso dal servizio per la società *Cont* (così come nello scambio mail con agente *Tes_2* di cui al doc. 5 di parte resistente) e che l'effettiva disdetta dei servizi intestati alla *Controparte_2* (doc. 3 ricorrente) veniva inviata dal *Tes_1* a *CP_1* solo in data 3.04.2025 (ovvero successivamente alla sottoscrizione dell'offerta relativa all'utenza individuale);

rilevato che con mail del 25.03.2025 CP_1 inviava a Tes_1 la licenza d'uso dei programmi di cui all'offerta n. 29923-25 e che (solo) in seguito a tale comunicazione il Tes_1 evidenziava al solo agente CP_1, sig. Tes_2 che tale contratto avrebbe dovuto avere decorrenza dall'1.1.2026 (doc. 6 ricorrente);

rilevato, inoltre, che CP_1 con mail del 26.03.2026 (doc. 6 ricorrente) notificava al Tes_1 l'inizio dell'installazione cloud e che, a tale comunicazione, seguiva mail del Tes_1 del 27.03.2025 rivolta al solo agente Tes_2 per avere informazioni al riguardo, mail da quest'ultimo riscontrata con mere indicazioni operative (doc. 7 ricorrente);

ritenuto, dunque, che CP_1 abbia effettivamente fornito le licenze di cui all'offerta n. 29923-25 nonché abbia offerto l'attivazione delle stesse nell'immediatezza della firma dell'offerta stessa (come da mail sopra citate);

rilevato, sotto altro aspetto, che nell'offerta n. 29923-25, nella sezione *“modalità di pagamento”*, viene stabilita, per il canone annuo, *“Fatturazione alla data di sottoscrizione della presente offerta e, con riferimento agli anni successivi, dal 1 gennaio di ogni anno Pagamento: NR 05 BB 30/150ggFM (1^EFF.+IVA)”*; previsione ribadita nelle note della stessa offerta per cui *“...anche per il periodo ricompreso fra la data di sottoscrizione del presente Ordine e il 31 dicembre successivo il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CP_1 l'intero importo del Canone annuo indicato nella tabella che precede del presente Ordine”*;

rilevato, altresì, che all'art. 7.5 delle condizioni generali viene così stabilito: *“In caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto, il Cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine e sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002. In tal caso, fermo quanto previsto dai successivi paragrafi 19.1 e 19.2, CP_1 avrà altresì diritto di (i) sospendere ogni prestazione dovuta ai sensi di eventuali altri contratti in essere con il Cliente (ivi incluso il diritto di inibire l'uso dei software licenziati ai sensi di tali contratti e di sospendere la prestazione di qualsivoglia servizio ad essi relativo) e/o (ii) recedere in qualsiasi momento da tali eventuali altri contratti”* ed all'art. 16.2: *“Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11.4 e 19.2, CP_1 si riserva altresì la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura dei Servizi Cloud: (a) in caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, dei Corrispettivi”*, statuizioni riprese anche dall'art. 19 (rubricata *“clausola risolutiva espressa e interdizione dall'infrastruttura Cloud”*);

rilevato, inoltre, che all'art. 5 delle dette condizioni, anche l'assistenza è esplicitamente subordinata al puntuale pagamento dei corrispettivi;

rilevato che, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, **CP_1** a seguito della firma dell'offerta di cui sopra, emetteva le fatture n. 12209/PG del 25.03.2025 e n. 13942/PG del 29.03.2025 e che, a seguito del mancato pagamento delle stesse alle scadenze ivi previste, inviava vari solleciti di pagamento (di cui il primo in data 23.04.2025) al **Tes_1** (docc.ti nn. 11,13, 15, 17, 19), il quale avanzava contestazioni basate su asseriti (e, in tali sedi, non meglio specificati) “*accordi assunti con il Vs. commerciale Sig. **Parte_1***” (docc.ti nn. 12, 14, 16, 18, 21);

rilevato, altresì, che con comunicazione del 2.12.2025 **CP_1** metteva in mora il **Tes_1** per il mancato pagamento delle fatture di cui sopra, preannunciando la sospensione di servizi di assistenza ed aggiornamento (doc. 20) e che con successiva missiva del 15.02.2026 veniva comunicato il progressivo blocco dell'assistenza e dei servizi indirizzati al **Tes_1** (doc. 22);

ritenuto, dunque, che dalla documentazione versata in atti e come sopra esaminata non emergono chiare pattuizioni circa una diversa decorrenza dei servizi di cui all'offerta sottoscritta dal **Tes_1** in data 21.03.2025 e che, di contro, sia nell'offerta appena detta nonché nelle condizioni generali del contratto è chiara la determinazione per cui il pagamento dei servizi fosse da attuarsi, secondo specifiche modalità e scadenze, alla sottoscrizione dell'offerta medesima;

ritenuto, in conclusione, che **CP_1**, adoperatasi per l'attivazione dei servizi relativi all'offerta di cui trattasi, messo in mora il **Tes_1** per il mancato pagamento delle citate fatture (mancato pagamento dedotto dallo stesso ricorrente) e preannunciato il blocco dei servizi, abbia legittimamente operato come da condizioni contrattuali;

rilevato, in punto di *periculum in mora*, che non si è data prova dell'impossibilità oggettiva dell'utilizzo contemporaneo delle due utenze (l'una intestata alla società **Cont** e l'altra individuale intestata al **Tes_1**);

rilevato, inoltre, che la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui “*l'utenza intestata alla [...] Controparte_2 sarebbe rimasta operativa per 60 giorni successivamente alla data di efficacia del recesso*” (pag. 7 del ricorso) non emerge dalla documentazione versata in atti, rimanendo dunque circostanza priva di riscontro probatorio;

rilevato, infatti, che nell'unico documento a ciò inerente, ovvero la mail del 16.12.2025 con cui la **CP_1** comunicava al **Tes_1** in merito alla migrazione dei dati da programmarsi tra la [...] **CP_2** e l'utenza individuale del **Tes_1** che sarebbe stata cura della stessa garantire continuità operativa sull'impianto cedente (società **Cont**), non viene esplicitato un termine preciso, ma viene evidenziato come tale continuità sarebbe stata garantita “*sino alla data, che verrà concordata, di effettiva migrazione degli archivi*” (doc. 8 ricorrente);

rilevato, inoltre, che, dalla documentazione versata in atti, emerge come l'accesso all'utenza della GPC è stato garantito dalla CP_1 ben oltre i due mesi: si confronti, in particolare, il doc. 9 di parte resistente, da cui si evince che l'utenza ha effettuato accessi sino al 7.04.2026 ed il successivo doc. 11, da cui ancora meglio emerge come gli accessi sono stati effettuati senza soluzione di continuità da ottobre 2025 sino al 21.04.2026 (e, dunque, anche successivamente al dedotto cambio password);

ritenuto, dunque, che non è emerso un concreto ed imminente pericolo per il Tes_1 nell'uso della licenza intestata alla società (anche se dismessa), tenuto conto anche del comportamento tenuto dal Tes_1 stesso;

vista la soccombenza, nulla sulla richiesta di astreintes di parte ricorrente;

ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza;

p.q.m.

respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Parte_2 ;

condanna Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida complessivamente in euro 1770,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 352,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cap e rimb. sp. gen.

Si comunichi.

Così deciso in data 5.5.26

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Carbini